

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- Normativa antimafia

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i.

CODICE DEI CONTRATTI

ART . 247:

“ Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia”

Decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
“ Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni
antimafia”

Vigenti disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni
antimafia

D.P.R. 252/98 - Art . 1

L'acquisizione della documentazione prescritta circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 490/94, non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera €. 154.937,00 (Lit. 300 Milioni)

D.P.R. 252/98 - Art . 9

Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura “Nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”.

D.P.R. 252/98 - Art . 10

Le pubbliche amministrazioni devono acquisire le informazioni circa tentativi di infiltrazioni mafiose, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti il cui valore sia:

- pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;

ovvero per il biennio 2006 – 2007 (soglie Cee)

forniture: €. 211.129,00;

servizi : €. 211.129,00;

lavori : €. 5.278.220,00.

D.P.R. 252/98 - Art . 11

Nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

D.P.R. 252/98 - Art . 12 (disposizioni relative ai lavori pubblici)

Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici (di cui all'art. 4 co. 1 lettera a) D.Lgs 490/94) – il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie – è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore.

Il D.P.R. 252/98 ovvero le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia (richiamate dal Codice D.Lgs. 163/06 art. 247) stabiliscono:

-Per appalti di opere e lavori pari o superiore alla soglia comunitaria

(per il biennio 2006 – 2007 la soglia è pari ad €.5.278.220,00)

a) Informazione, al prefetto della provincia interessata ai lavori, della pubblicazione del bando di gara (art. 12, co.4, DPR 252/98) ;

b) Richiesta di informazione, al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti (art. 10 co.1 lett. a) D.P.R. 252/98).

Per appalti di opere e lavori inferiore alla soglia comunitaria ovvero da €. 5.278.219,00 fino ad €. 154.937,00

- a) Richiesta di comunicazione alla prefettura della provincia in cui ha sede l'amministrazione; se richiesta dai soggetti privati interessati, deve essere effettuata alla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede (art. 3, co. 1 DPR 252/98);
 - a1) Acquisizione della comunicazione in via telematica (art. 4 DPR 252/98);
 - a2) Per lavori e forniture urgenti e per i provvedimenti di rinnovo, acquisizione di apposita dichiarazione Autocertificazione - (art.5 DPR 252/98);
 - a3) Acquisizione dei certificati camerali recanti la dicitura di cui all'art.9 DPR 252/98 (art. 6 DPR 252/98).

Per appalti di opere, lavori, forniture e servizi il cui valore è inferiore ad €. 154.937,00 (Lit. 300 milioni)

Non è richiesta l'acquisizione della documentazione prescritta circa la sussistenza di una delle cause di decadenza , di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo n. 490/94.

Per appalti di forniture e servizi inferiore alla soglia comunitaria ovvero da €. 211.129,00 fino ad €. 154.937,00

- a) Richiesta di comunicazione alla prefettura della provincia in cui ha sede l'amministrazione; se richiesta dai soggetti privati interessati, deve essere effettuata alla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede (art. 3, co. 1 DPR 252/98);
 - a1) Acquisizione della comunicazione in via telematica (art. 4 DPR 252/98);
 - a2) Per lavori e forniture urgenti e per i provvedimenti di rinnovo, acquisizione di apposita dichiarazione Autocertificazione - (art. 5 DPR 252/98);
 - a3) Acquisizione dei certificati camerali recanti la dicitura di cui all'art. 9 DPR 252/98 (art. 6 DPR 252/98).

Per appalti di forniture e servizi pari o superiore alla soglia comunitaria

(per il biennio 2006 – 2007 la soglia è pari ad €.211.129,00)

a) Richiesta di informazione, al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti (art. 10 co.1 lett. a) D.P.R. 252/98).

TERMINI PER IL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

Art . 11 D.P.R. 252/98:

Comma 1: Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

Comma 2 : Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso i contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PREFETTURA DI NAPOLI

Valore giuridico: “accordo tra amministrazioni” ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.

Il protocollo di legalità della prefettura di Napoli è applicato:

ad appalti di opere, lavori, servizi e forniture il cui importo sia pari o superiore ad €. 250.000,00, da realizzarsi nella provincia di Napoli.

Prevede che le stazioni appaltanti devono:

- a) informare il prefetto della pubblicazione del bando di gara;
- b) inserire nel bando che la stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia;
- c) inserire nei bandi di gara n. 4 clausole (ovvero dichiarazioni di impegni);
- d) inserire nei bandi la richiesta di acquisizione di regolarità contributiva INPS e regolarità del pagamento delle imposte e tasse dell'Agenzia delle Entrate;
- e) comunicare, all'atto dell'aggiudicazione provvisoria, alla prefettura di Napoli le generalità delle ditte aggiudicatrici, al fine di consentire alla prefettura di rilasciare sul conto delle ditte appositi provvedimenti cautelari antimafia ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, prima della conseguente stipula del contratto.

Termini per il rilascio delle informazioni ai sensi del protocollo della prefettura di Napoli

- Il prefetto di Napoli si impegna affinché gli accertamenti preliminari sulle imprese siano rapidamente definiti entro 20 giorni dalla ricezione della relativa documentazione da parte della stazione appaltante.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

**- REGIONE SICILIANA –
MINISTERO DELL'INTERNO-
PREFETTURE DELLA SICILIA-**

**Valore giuridico: “accordo tra amministrazioni”
ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.**

Il protocollo di legalità della regione siciliana è applicato:

ad appalti di opere e lavori il cui importo sia pari o superiore ad €. 250.000,00.

Prevede che le stazioni appaltanti devono:

- a) informare il prefetto della pubblicazione del bando di gara;
- b) inserire nel bando che la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto sia preventivamente all'autorizzazione del contratto, le informazioni antimafia;
- c) inserire nei bandi di gara n. 4 clausole (ovvero dichiarazioni di impegni);

Il protocollo di legalità della regione siciliana è applicato:

ad appalti di pubbliche forniture di beni e servizi il cui importo risulta pari o superiore alle soglie comunitarie.

Prevede che le stazioni appaltanti devono:

a) inserire nei bandi di gara l'obbligo di sottoscrivere apposite dichiarazioni (ovvero dichiarazioni di impegni).

Termini per il rilascio delle informazioni ai sensi del protocollo della regione siciliana

- Gli accertamenti preliminari sono svolti tempestivamente ma, così come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 252/98, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, le stazioni appaltanti procedono, anche in assenza delle informazioni del prefetto, fatto salvo il recesso dai contratti

Il Codice dei contratti prevede:

Art . li 38 e 48

Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, è richiesta per un numero di partecipanti, sorteggiati, non inferiore al 10% delle offerte presentate, la comprova, entro 10 giorni, del possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa nonché la stazione appaltante, per i partecipanti sorteggiati, deve richiedere all'ufficio del casellario giudiziale il relativo certificato.

Il Codice dei contratti prevede:

Art . li 38, 39, 41, 42, 48

-per l'aggiudicatario e per il concorrente che segue in graduatoria, se non sottoposti a comprova prima dell'apertura dell'offerta, è richiesta, entro 10 giorni, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa nonché le stazioni appaltanti devono richiedere all'ufficio del casellario giudiziale il relativo certificato;

-per l'aggiudicatario è richiesta la presentazione della certificazione contributiva;

Il Codice dei contratti prevede:

Art . 12

--Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza l'aggiudicazione si intende approvata dopo 30 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente.

--Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza il contratto si intende approvato dopo 30 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'organo competente.

--Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

Il Codice dei contratti prevede:

Art . 2

Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Criticità tra D.P.R. 252/98 e Protocolli di Legalità “soglie”

D.P.R. 252/98 = le informazioni sono richieste per i contratti
il cui valore è pari o superiore alle soglie comunitarie;

Per il biennio 2006 – 2007 le soglie sono:

forniture:..... €... 211.129,00;

servizi:..... €... 211.129,00;

lavori e opere: €. 5.278.220,00

Protocolli di legalità = richiedono accertamenti preliminari
per appalti il cui valore è pari o superiore ad €. 250.000,00

Criticità tra D.P.R. 252/98 e Protocolli di Legalità “accertamenti preliminari”

D.P.R. 252/98 = la comunicazione della pubblicazione del bando di gara e gli accertamenti preliminari sono previsti per l'esecuzione delle opere e dei lavori (art. 12);

Protocollo di legalità della provincia di Napoli =
la comunicazione della pubblicazione del bando di gara e gli accertamenti preliminari sono previsti per appalti di forniture, servizi, opere e lavori (per ditte partecipanti e subappaltatrici);

Protocollo di legalità della regione Siciliana =
la comunicazione della pubblicazione del bando di gara e gli accertamenti preliminari sono previsti per appalti di opere e lavori (per ditte aggiudicatarie) ;

Criticità tra D.P.R. 252/98 e Protocolli di Legalità “termini”

D.P.R. 252/98 = decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, ovvero nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. (art. 11);

Protocollo di legalità della provincia di Napoli =

il prefetto si impegna entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta ad effettuare gli accertamenti preliminari.

Non è previsto che le stazioni appaltanti possono procedere in caso di urgenza o decorsi 45 gg dalla data di inoltro della richiesta al prefetto.

Protocollo di legalità della regione Siciliana =

gli accertamenti preliminari sono svolti tempestivamente, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, le stazioni appaltanti procedono, anche in assenza delle informazioni del prefetto.

Criticità tra D.P.R. 252/98 e Protocolli di Legalità “ interruzioni delle fasi di gara”

D.P.R. 252/98 = dispone accertamenti preliminari da parte del prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori (art. 12).

Protocollo di legalità della provincia di Napoli =
prevede l'acquisizione delle informazioni preventivamente all'apertura delle offerte (viene prevista l'interruzione della procedura di gara).

Protocollo di legalità della regione Siciliana =
prevede l'acquisizione delle informazioni sia preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei contratti.

Coincidenza tra D.P.R. 252/98 ed il Codice dei Contratti

- Non sono previste interruzioni, sospensioni delle fasi della procedura di gara.
- L'unica interruzione prevista dal Codice è per la comprova dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa nonché per i requisiti di ordine generale con la richiesta del certificato del casellario giudiziale.
- Il Codice stabilisce un termine perentorio di 10 giorni.

Criticità tra il Codice dei Contratti e i Protocolli di legalità

Il codice non prevede nessuna interruzione delle fasi dell'espletamento della procedura di gara.

L'unica interruzione prevista e disciplinata è per la prova dei requisiti stabiliti.

Il termine perentorio, a pena di esclusione, per tale prova è di 10 giorni.

I termini dei protocolli di legalità non coincidono con quelli previsti dal Codice né la previsione di accertamenti preliminari è disciplinata dal Codice, consentendo di interrompere le fasi della procedura.

Valore giuridico del D.P.R. 252/98

Regolamento conformato alla:

- semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti;
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

Valore giuridico dei Protocolli di Legalita'

Atti negoziali tra pubbliche amministrazioni;

Accordi tra pubbliche amministrazioni;

Patti “norme pattizie” tra pubbliche
amministrazioni.

In conclusione:

Rilevato che le disposizioni richiamate dal codice dei contratti prevedono il rispetto della vigente normativa antimafia (D.P.R. 252/98) e della normativa prevista dalla Legge 241/90;

Considerato che eventuali accordi tra pubbliche amministrazioni (prefetture e stazioni appaltanti, enti locali – prefetture – stazioni appaltanti) non in linea con il nuovo codice dei contratti possono causare conflitti giudiziari e non solo ma, anche, l'attivazione di procedure di infrazioni, da parte della Commissione Europea, per disapplicazione della normativa comunitaria.

Si auspica:

Una revisione dei vari protocolli di legalità, ancorando le attività in essi previste alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i., in modo da rendere valida, su tutto il territorio nazionale, un'unica disciplina di attuazione delle norme antimafia, successivamente alla fase di aggiudicazione con i termini di 45 gg. previsti dal D.P.R. 252/98, nel rispetto della forza della Legge e non della legge della forza.